



# COMUNE DI CAROSINO

## PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 23/2020

**Oggetto: COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA, AI SENSI DEL DPCM 17MAGGIO 2020 E DELL' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 237 DEL 17 MAGGIO 2020.**

### IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

**Visto** il Decreto Legge del 16 Maggio 2020 n. 33, contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare l'articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

**Visto** che il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 Maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, (allegate sub 17) al medesimo D.P.C.M.;

**Viste** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 Maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 Maggio 2020, riapertura delle attività economiche e produttive

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute Nr. 04 del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**Dato atto** che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento meglio rapportate alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti;

**Ritenuto** dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTO l' Art. 50 del D.Lgs Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;  
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;  
VISTI i D.P.C.M. 08-09-11 e 22 Marzo 2020;  
VISTI i D.P.C.M. 01-10-26 Aprile 2020;  
VISTO il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020;  
VISTO l'Art. 32 della Legge 883 del 23/12/1978;  
VISTO il D.L. nr. 06 del 23/02/2020;  
VISTO IL D.Lgs. nr. 267/2000;  
VISTA la L.R. nr. 05 del 18/02/2014;  
VISTA la L.R. nr. 67 del 28/12/2018;  
VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

## ORDINA

Che a partire dal 19 Maggio e fino a nuove disposizioni,

**E' consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive incluse nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17/05/2020 con l'osservanza delle seguenti prescrizione alle attività di seguito indicate:**

1. Apertura tutti i giorni, dalle ore 05.00 alle ore 24.00 di bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, ristoranti, paninoteche, pub, rosticcerie e di tutti i punti vendita in modalità self service (c.d. distributori automatici h24) presenti sull'intero territorio comunale;
2. Apertura tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle ore 21.00, delle attività dei centri estetici, centri di bellezza, saloni di acconciatura, servizi estetici, centri per il benessere fisico, presenti su tutto il territorio comunale; resta interdetto l'utilizzo di sauna, bagno turco e vasca idromassaggio.
3. A tutte le altre attività commerciali presenti sul territorio comunale, è consentito l'orario continuato nei giorni feriali e l'apertura dalle ore 06.00 alle ore 14.00 nei giorni festivi.
4. **La presente Ordinanza sostituisce, a far data dal 19 Maggio 2020, ad ogni effetto di legge, tutte le precedenti emanate disciplinanti le attività sopra citate.**

Per tutte le attività non menzionate, resta valida la disciplina degli orari di apertura vigente prima del Covid-19, fermo restando il rigido rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16 Maggio 2020, e comunque in coerenza soprattutto con i criteri di cui agli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020.

## RAMMENTA

Ai titolari e/o gestori di tutte le attività commerciali presenti sull'intero territorio comunale, è fatto obbligo, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza prevista ed il contingentamento dell'accesso alle attività stesse;

**Gli stessi titolari e/o gestori di tutte le attività commerciali presenti sull'intero territorio comunale devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 Maggio 2020 e dall'Ordinanza n. 237 del Presidente della Regione Puglia del 17 Maggio 2020;**

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

***Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, è punita con la sanzione prevista dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs n. 33 del 16 maggio 2020, e per le***

*attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.*

## **DISPONE**

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza,

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

## **DEMANDA**

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

**Dalla Residenza Municipale**, addì, 19 Maggio 2020

Il Sindaco  
(Onofrio DI CILLO)

